

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "GR LUCERA"
CON POTENZA FOTOVOLTAICA DI 51,22 MWp
ACCUMULO ELETTROCHIMICO DI 14 MW**

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA di FOGGIA

COMUNE di LUCERA

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI LUCERA E TROIA

PROGETTO DEFINITIVO

Tav.:

Titolo:

R29

Studio di inserimento urbanistico

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

n.a.

A4

QAF1CF7_StudioInserimentoUrbanistico_29

Progettazione:

Committente:



Dott. Ing. Fabio CALCARELLA

Via B. Ravenna, 14 - 73100 Lecce
Mob. +39 340 9243575
fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu



GREENERGY RINNOVABILI 9 S.r.l.

Gruppo GREENERGY RINNOVABILI SA
Via Borgonovo, 9 - 20121 - MILANO
grr9srl@gmail.com - grr9srl@legalmail.it
P. IVA 11892580967 - REA MI-22630177



Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Settembre 2023	Prima emissione	GL	FC	GREENERGY s.r.l.


Sommario

1	<i>Premessa</i>	2
2	<i>PUG Lucera</i>	3
3	<i>PUG Troia</i>	9

1 Premessa

La presente relazione è riferita alla verifica di compatibilità del progetto allo strumento urbanistico comunale di Lucera, in ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato A "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" della Determina del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo numero 1 del 3 gennaio 2011 della Regione Puglia.

Come si evince dalla figura di seguito riportata, le aree di impianto (Campo A, Campo B, Campo C) e parte delle opere di connessione (cavidotto AT) ricadono nel territorio di Lucera (FG), mentre parte del cavidotto AT e cabina CUC (Cabina Utente di Consegna) ricadono nel territorio di Troia (FG)




Inquadramento generale con individuazione confini comunali

2 PUG Lucera

Dal PUG di Lucera, **Tav.f.7.1.c Carta dei Contesti**, si evince che:

Il **Campo A** di progetto ricade in area classificata *CRA.ar Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva*

I **Campi B e C** di progetto ricadono in area classificata *CRV.sm - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico meridionale*.



Inquadramento generale con individuazione Campo A, Campo B, Campo C

Per le aree **CRA.ar** le NTA del PUG di Lucera (pag. 94 e seguenti) prevede quanto sotto riportato.

Art. 23.1.1- CRA.ar-ri- Contesto rurale con prevalente funzione agricola di riserva e di rispetto

1. I CRA.ar.ri sono contesti agricoli in cui è indicata la presenza di invarianti strutturali puntuali del sistema storico architettonico quali segnalazioni archeologiche e/o edifici rurali sottoposti a tutela dal PUG:

I CRA.ar.ri sono destinati al mantenimento ed allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.

2. Gli interventi di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovranno prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo autoctono.

E' comunque consentito insediamento di nuova edificazione di servizio alla agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), sempre all'esterno delle Invarianti Strutturali presenti.

3. Per i nuovi interventi sono vietate le seguenti destinazioni d'uso: depositi e magazzini di merci all'ingrosso non attinenti la produzione e/o la trasformazione del prodotto agricolo; rimesse industriali e laboratori anche di carattere artigianale; ospedali; mattatoi; supermercati; stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti se non individuate da apposito piano di distribuzione carburante e ogni altra destinazione possa produrre inquinamento dell'ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, che idriche o acustiche.

4. Nel CRA.ar.ri sono possibili:

- opere per il mantenimento e/o il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo/zootecnia (quali magazzini scorte; depositi; locali per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli), secondo i seguenti parametri:
 - Sf - superficie fondiaria minima: mq 10.000;
 - Iff - indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,03 mc/mq da destinare eventualmente alla residenza funzionale alla azienda agricola nella misura massima .
 - H - altezza massima: residenza = 7,00 ml;
produzione 7,00 ml (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
 - Df - Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 5 ml:
 - a) con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - b) all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;
 - Dc - distanza dai confini: minimo di 5,0 ml; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza
 - Ds - distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;
 - Ds - distanza dalla via di Porte Antiche in corrispondenza dell'Anfiteatro Augusteo delle costruzioni pari a 10 mt.

5. Qualora gli edifici di abitazione esistenti siano privi dei requisiti oggettivi (sussistenza di lotto minimo, volume disponibile) e/o soggettivi (proprietario, imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo con contratto di fitto privi di terreni da asservire), è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente, senza necessità di asservimento di altri suoli, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche.

6. E' ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche, con esplicito riferimento alla volumetria utilizzata, facendo di conseguenza salva la eventuale parte di capacità residua non utilizzata. L'accorpamento è consentito anche per il trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela.

7. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di

condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso, compatibilmente con la destinazione del PUG, ed è consentito l'accorpamento, senza limiti di altri suoli qualora per gli interventi ricorrono, sia i requisiti soggettivi da parte dei richiedenti (proprietario dell'edificio oltre che dei terreni da asservire; imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo con contratto di fitto sui terreni da asservire) che quelli oggettivi (sussistenza di lotto minimo e compatibilità della preesistenza sia con le norme del PRG vigente che con quelle del PUG)

8. Sono ammessi, anche all'interno delle invarianti strutturali presenti nel contesto, ove non espressamente vietato, previo conseguimento di pareri ed autorizzazioni degli organi competenti, i seguenti interventi:

- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.

Per le aree **CRV.sm** le NTA del PUG di Lucera (pag. 88 e seguenti) prevede quanto sotto riportato.

Art. 21.4- CRV.sm- Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico meridionale

1. Nel CRV.sm, sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela.

2. Non sono ammessi:

- attività estrattive;
- l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo;
- interventi edilizi a soggetti non ufficialmente qualificati all'esercizio dell'attività agricola;
- gli interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione;

3. Nel CRV.sm, esternamente alle invariati strutturali per le quali vige la specifica normativa, sono possibili:

- oltre all'uso agricolo, la previsione di attrezzature sportive e per il tempo libero (percorsi ciclabili, ginnici, aree di sosta per picnic) da realizzarsi con soluzioni, modi, materiali ecocompatibili;
- opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti;
- limitato insediamento di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo, all'esterno delle invariati strutturali presenti nel contesto, con i seguenti parametri:
 - Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000-Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: iff=0,03 mc/mq da destinare eventualmente alla residenza funzionale alla azienda agricola nella misura massima .
 - H - altezza massima: residenza = 7,00 ml;
 - produzione 7,00 ml; ; (salvo impianti speciali, quali silos, ecc);
 - Df – Distanza minima tra fabbricati con minimo assoluto 10 ml;
 - Dc – distanza dai confini: minimo di 5,0 ml; oppure nulla nel caso di costruzioni in aderenza
 - Ds – distanza dalle strade pubbliche: secondo quanto stabilito dal Codice della Strada con un min 10 ml;

4. Qualora gli edifici di abitazione esistenti siano privi dei requisiti oggettivi (sussistenza di lotto mi-

nimo, volume disponibile) e/o soggettivi (proprietario, imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo con contratto di fitto privi di terreni da asservire), è consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una tantum della superficie utile (Su) nella misura massima del 20% di quella preesistente, senza necessità di asservimento di altri suoli, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche. Un ulteriore ampliamento del volume esistente, nel limite max del 20%, è possibile nel caso di utilizzazione degli immobili esistenti ad attività di agriturismo in aderenza al manufatto originario, purché nel rispetto della tipologia edilizia preesistente, dei materiali e delle caratteristiche architettoniche.

5. E' consentito, in presenza del lotto minimo, l'accorpamento senza limiti di altri suoli nei casi in cui per il richiedente l'intervento, ricorre, o la proprietà degli stessi o un contratto di fitto solo per coloro che possiedono i requisiti soggettivi di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo.

6. E' ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche, con esplicito riferimento alla volumetria utilizzata, facendo di conseguenza salva la eventuale parte di capacità residua non utilizzata. L'accorpamento è consentito anche per il trasferimento di cubature edificabili derivanti da aree sottoposte a tutela.


7. Nel caso di edifici esistenti, realizzati prima della entrata in vigore del PRG o comunque oggetto di condono edilizio, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia anche con cambio di destinazione d'uso, compatibilmente con la destinazione del PUG, ed è consentito l'accorpamento, senza limiti di altri suoli qualora per gli interventi ricorrono, sia i requisiti soggettivi da parte dei richiedenti (proprietario dell'edificio oltre che dei terreni da asservire; imprenditore agricolo, coltivatore diretto e bracciante agricolo con contratto di fitto sui terreni da asservire) che quelli oggettivi (sussistenza di lotto minimo e compatibilità della preesistenza sia con le norme del PRG vigente che con quelle del PUG)

8. Sono ammessi, anche all'interno delle invariati strutturali presenti nel contesto, ove non espressamente vietato, previo conseguimento di pareri ed autorizzazioni degli organi competenti, i seguenti interventi:

- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo.

Pertanto le NTA del PUG di Lucera non escludono la possibilità di realizzazione di impianti FER sulle aree rurali, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 comma 7 del D.lgs 387/03 che prevede quanto segue.

Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.




CONTESTI RURALI	CRA - Contesti rurali con prevalente funzione agricola
<p>CRV - Contesti rurali con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico</p> <ul style="list-style-type: none"> CRV.re - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico Rete Iriologica CRV.se - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico settentrionale CRV.ac - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico centrale CRV.sm - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico meridionale <p>CRM - Contesti rurali multifunzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> CRM.br - Contesto rurale multifunzionale della bonifica e della riforma agraria CRM.sp - Contesto rurale multifunzionale speciale CRM.ab - Contesto rurale multifunzionale dei borghi di Palmari e di San Giusto CRM.ae - Contesto rurale multifunzionale attività estive CRM.ja - Contesto rurale multifunzionale insediato 	<ul style="list-style-type: none"> CRA.ar - Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva CRA.ar.A - Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva e di vitigno CRA.ar.F - Contesti rurali con prevalente funzione agricola diffusa CRA.ar.E - Contesti rurali con prevalente funzione agricola definita, corridoio ecologico CRA.ar.M - Contesti rurali con prevalente funzione agricola multifunzionale

Stralcio PUG Lucera–Le aree di progetto ricadono in zone CRA.ar Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva e in zone CRV.sm - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico meridionale

3 PUG Troia

Dal PUG di Troia si evince che la CUC ricade in Zona a prevalente vocazione zootecnica (Tav. 4/a Nord bis)
Si veda Tavoleta 19 allegata, qui riportata in formato ridotto.



Stralcio PUG Troia

Si riporta di seguito lo stralcio del l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG di Troia (Tavola 13 aggiornamento 23.12.2003). Per quanto di nostro interesse ai sensi del comma g) del richiamato art. 21 è possibile realizzare in Zone E Aree produttive agricole e forestali impianti pubblici interrati.

Per la CUC, dal momento che la volumetria è superiore a 300 mc il PUG richiede la procedura di deroga, che potrà essere attivata, se l'UTC lo riterrà necessario in sede di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003.

Art. 21
Zona "E"

Aree produttive agricole e forestali

a) Generalità.

1. La zona "E" comprende le aree produttive agricole e forestali, ovvero le parti di territorio destinate ad attività colturali di produzione e, entro determinati limiti, attività di allevamento del bestiame ed attività di trasformazione dei prodotti del suolo, comprese le aree edificate in funzione delle predette attività, sia abitative che produttive (stalle, fienili, silos, depositi per attrezzi, ecc.).
2. Tutta la zona omogenea "E" è soggetta alla applicazione delle N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) "Paesaggio" ai fini della tutela e valorizzazione paesistica del territorio, come dettagliate al successivo art. 22.
3. La zona "E" è suddivisa nelle sottozone E1/T, E2/S, E3/Z, E4/P, E5/F, ovvero:
 - sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
 - sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale;
 - sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
 - sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
 - sottozona "E5/F": area per riforestazione e difesa dei pendii (Parco Agricolo Esteso)

b) Norme generali

1. Sono vietate nelle zone E le lottizzazioni a scopo edilizio, le edificazioni residenziali di tipo condominiale e tutte le attività non connesse e non compatibili con l'uso agricolo, forestale e zootecnico del suolo, ad eccezione della sottozona "E4/P" per la quale sono previste prescrizioni particolari.
2. Le stazioni di servizio per il rifornimento energetico per le automobili sono consentite solo ai margini delle strade statali e provinciali - ad eccezione delle stazioni di rifornimento gas metano che possono essere ubicate in prossimità dei metanodotti - purché nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, secondo quanto previsto dalle norme del P.U.T.T. e le altre norme vigenti.
3. Per gli edifici esistenti nella zona "E" destinati legittimamente ad attività diverse da quelle contemplate ai punti precedenti alla data di adozione del PUG sono consentiti solo interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso) ad eccezione delle attività esistenti connesse alla produzione agricola quali:

attività di riparazione di mezzi ed attrezzature agricole, attività di deposito e vendita carburanti e lubrificanti per mezzi agricoli; attività di deposito e smercio di sementi, mangimi, concimi, fitofarmaci e macchine agricole.

p) Zone di interesse per la salvaguardia paesistica, ambientale, archeologica, monumentale.

1. E' vietato qualsiasi tipo di trasformazione dell'assetto paesaggistico-ambientale entro la fascia di 30 metri dai cigli dei tratturi storici, così come registrati negli archivi dell'ex Dogana di Foggia e Ministero delle Finanze e vincolati ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del P.U.T.T., senza l'autorizzazione della competente Sovrintendenza.
2. Qualsiasi ritrovamento archeologico deve essere tempestivamente segnalato con comunicazione scritta alle competenti Soprintendenze ed al Sindaco di Troia, con immediata sospensione dei lavori in corso, in attesa di eventuali decisioni in merito da attendersi per un periodo non superiore ai 45 giorni dall'invio della segnalazione.

g. Nuove costruzioni: impianti pubblici.

1. Nelle zone agricole è consentita la costruzione di impianti tecnologici pubblici, puntuali e/o a rete, come reti di comunicazione immateriale, elettrodotti, acquedotti, depuratori, fognature, gas, di discariche di rifiuti solidi e di opere di riconosciuto interesse regionale (dichiarato con delibera di Giunta Regionale), purché nel rispetto della salvaguardia e della valorizzazione delle vocazioni produttive e delle caratteristiche ambientali del territorio.
2. Nel caso di nuovi impianti, è obbligatoria la realizzazione di impianti interrati, così come la conversione dei tracciati a vista esistenti in sistemi interrati in caso di rilevanti interventi di ristrutturazione. Tutte le reti insistenti su strade private di servizio o entro lotti agricoli devono essere realizzati in modo interrato o devono essere convertite a tale soluzione nel caso di rilevanti interventi di ristrutturazione.
3. Nel caso di discariche pubbliche o autorizzate come tali deve essere realizzata lungo i confini una fascia antinquinamento pari a 25 metri con la messa a dimora di alberi ad alto fusto. A completo riempimento della discarica dovranno essere effettuate le operazioni di recupero finale, con la riplasmatura del terreno secondo il profilo naturale e la sua trasformazione in verde pubblico, con la gestione, nel successivo periodo di chiusura dell'impianto, del pompaggio del percolato e della manutenzione delle aree piantumate ed attrezzate a verde pubblico.
4. Per eventuali costruzioni fuori terra con cubatura superiore a 300 mc. è richiesta la procedura della deroga. *L.R. n. 13/01*
5. Gli eventuali manufatti o edifici necessari devono rispettare in ogni caso m. 5,00 di distanza dai confini e m. 10,0 di distanza tra i fabbricati.
6. Le aree di pertinenza di tali impianti vanno sistemate a verde ed adottando tutti i provvedimenti necessari per mimetizzare i manufatti e gli impianti.

indicate potranno essere aumentate per particolari esigenze inerenti la salvaguardia dell'interesse pubblico.

4. Negli allevamenti zootecnici di tipo industriale è consentita la costruzione di un alloggio di custodia con volume massimo di 500 mc.
5. Per le modalità di realizzazione degli annessi agricoli e degli edifici aziendali e residenziali valgono le prescrizioni previste per le zone agricole di cui al presente articolo.
6. Per le modalità di realizzazione delle strutture di allevamento si deve far riferimento a quanto indicato nel D.M. 19.04.1999 "Codice di buona pratica agricola" e a tutte le altre norme edilizie e sanitarie vigenti.

x.c) sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica

1. La sottozona "E3/Z" comprende le aree produttive agricole e forestali, in cui è possibile impiantare allevamenti di tipo intensivo.
2. La realizzazione di allevamenti intensivi è comunque subordinata alla predisposizione di idonei impianti per la depurazione, alla adozione di particolari tecniche di smaltimento dei rifiuti ed al controllo da parte della USL competente degli scarichi aereiformi, liquidi e solidi, con l'eventuale riciclaggio delle acque utilizzate qualora richiesto dall' Ufficio Sanitario.
3. La realizzazione dell'impianto deve rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
 - Dimensione minima del fondo:
 - ⇒ per allevamenti di bovini ed equini: 50.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha;
 - ⇒ per allevamenti di capi minori (ovini, caprini, ecc.): 20.000 mq., con carico animale massimo ammissibile pari a 50 q.li/ha.
 - Distanze delle vasche di accumulo, dei recinti di stabulazione, degli impianti zootecnici e relativi annessi:
 - da abitazioni di proprietà o ai servizi dell'azienda: 50,0 m.;
 - da confini di proprietà, da strade vicinali e comunali esistenti e/o previste : 20,0 m.;
 - da abitazioni isolate e da edifici a servizio di altra azienda: 200,0 m.;
 - da centri e nuclei abitati esistenti all'interno della zona agricola anche se non classificati come tali dallo strumento urbanistico generate (misurati dall'abitazione più vicina all'insediamento zootecnico): 400,0 m.;
 - da strade statali e provinciali esistenti e/o previste. 100,0 m.;
 - da fonti di captazione di acqua potabile ad uso privato: 50,0 m. a valle;
 - da fonti di captazione di acqua potabile ad uso pubblico: 300,0 m. a valle;
3. Le suddette distanze, con esclusione di quelle da fonti di captazione di acqua, pubbliche e private, possono essere ridotte fino al 50% per allevamenti non industriali con stalle di superficie non superiore a 200 mq. per allevamenti di suini e animali di bassa corte e mq. 500 per ovini, bovini, equini, considerati complessivamente assieme a quelli eventualmente già presenti, in caso di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti esistenti. In ogni caso, le distanze minime sopra

indicate potranno essere aumentate per particolari esigenze inerenti la salvaguardia dell'interesse pubblico.

4. Negli allevamenti zootecnici di tipo industriale è consentita la costruzione di un alloggio di custodia con volume massimo di 500 mc.
5. Per le modalità di realizzazione degli annessi agricoli e degli edifici aziendali e residenziali valgono le prescrizioni previste per le zone agricole di cui al presente articolo.
6. Per le modalità di realizzazione delle strutture di allevamento si deve far riferimento a quanto indicato nel D.M. 19.04.1999 "Codice di buona pratica agricola" e a tutte le altre norme edilizie e sanitarie vigenti.

NA

DTA